



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Roma, 31 Maggio 2013

## AUDIZIONE AL SENATO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DEI COMPARTI SICUREZZA, DIFESA E VIGILI DEL FUOCO IN MERITO ALLA RIFORMA DELLE PENSIONI

Si è tenuta ieri al Senato della Repubblica l'audizione delle competenti commissioni parlamentari congiunte di Camera e Senato, e le rappresentanze sindacali del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico sullo spinoso problema della riforma delle pensioni, cui ha partecipato anche il CONAPO.

Nicola Tanzi, presidente della Consulta Sicurezza di cui fa parte il CONAPO, insieme a Sap (Polizia di Stato, Sappe (Polizia Penitenziaria) e Sapaf (Corpo Forestale dello Stato) ha illustrato la situazione attuale ed ha sollecitato, nell'iter di approvazione del regolamento di armonizzazione previdenziale specifiche forme di garanzia per salvaguardare diritti acquisiti, tutela del personale e specificità lavorativa oltre ad una specifica tutela del personale giovane interamente con il sistema contributivo.

Il CONAPO, rappresentato dal segretario generale aggiunto Marco Piergallini ha ritenuto necessario sottolineare la necessità di evitare di continuare sulla strada dell'innalzamento dell'età pensionabile, ignorando la specificità lavorativa (art. 19 della legge 183/10) degli appartenenti al settore che svolgono un lavoro diverso e non assimilabile agli altri. e non è pensabile aumentare tale limite. E' stato specificato inoltre come sia necessario evitare di affrontare la problematica a compartimenti ma è necessario affrontarla nella sua globalità, perché il provvedimento in gestazione aumenterebbe l'età pensionabile dopo un provvedimento normativo che ha limitato il turn over tra personale pensionato e quello assunto, con l'ovvia conseguenza di avere un Corpo nazionale sempre più povero di uomini e sempre più vecchi, che mette a rischio non solo il personale ma rende inefficace lo strumento di sicurezza e soccorso ormai prossimo al collasso.

Sono stati evidenziati anche i punti riportati nel documento allegato consegnato alle Commissioni ivi compreso il mancato avvio della previdenza complementare che, a differenza degli altri pubblici dipendenti a noi non viene applicata nonostante i 16 anni di ritardo. Abbiamo ritenuto di ulteriormente specificare le differenze economiche, contributive e retributive tra i Vigili del fuoco e gli altri appartenenti al Comparto ovvero che i vigili del fuoco non beneficiano degli aumenti di servizio ai fini pensionistici, di cumulare fino ad un massimo di 5 anni per l'accesso al pensionamento.

L'audizione si è chiusa con l'auspicio, ampiamente e vibratamente indicato, di fornire parere negativo al Governo sul prosieguo della stesura del testo normativo per la riforma del sistema pensionistico, rimandando ad altra occasione, previa armonizzazione dello stesso con i limiti ordinamentali imposti dai singoli Corpi, lo sblocco del turn over ed il riordino delle carriere.

Di seguito la posizione della Consulta Sicurezza ripresa dall'ANSA ed in allegato la relazione consegnata:

### **SICUREZZA: SAP, DIFENDERE PENSIONI E SPECIFICITA' COMPARTO**

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Mantenimento degli attuali limiti ordinamentali, non applicazione del meccanismo di adeguamento legato alle speranze di vita, avvio della previdenza complementare: sono le richieste portate dal segretario del Sap e presidente della **Consulta Sicurezza** (di cui fanno parte oltre al Sap, Sappe, Sapaf e Conapo) **Nicola Tanzi** nel corso di un'audizione alla Camera. "Nella scorsa legislatura - ha detto - il Senato ha approvato un ordine del giorno per vincolare il Governo a emanare norme di tutela della specificità del personale del **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico**. Il lavoro del poliziotto non è uguale a quello degli altri pubblici impiegati. Noi operiamo nei fine settimana, di notte e nei giorni festivi, soprattutto svolgiamo una professione dove si mette in gioco il bene vita". "Per questo - ha aggiunto - nell'ambito dell'iter di approvazione del regolamento di armonizzazione previdenziale, occorre prevedere specifiche forme di garanzia per salvaguardare diritti acquisiti e soprattutto per tutelare i giovani poliziotti che rischiano, dopo una vita spesa al servizio dello Stato, di avere in futuro una pensione da poveri".(ANSA). COM-GUI 30-MAG-13 15:37 NNN

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi





# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 30 Maggio 2013

Prot. n. 134/2013

## GIOVEDI' 30 MAGGIO 2013 AUDIZIONE DEL CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

innanzi agli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 1<sup>a</sup> Affari costituzionali e 4<sup>a</sup> Difesa del Senato, e 11<sup>a</sup> Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in relazione all'Atto del Governo 11 - *Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'Inps.*

### Preg.mi Signori Presidenti, signori Senatori, signori Deputati,

vogliamo in premessa ringraziare per aver accolto la richiesta di audizione del CONAPO sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco in relazione ai lavori parlamentari per il previsto parere di competenza in ordine allo *schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.*

Il provvedimento in esame, che segue l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011 aspira ad armonizzare i requisiti di accesso al sistema pensionistico di quei regimi e gestioni assoggettati ad una disciplina diversa rispetto alle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, attraverso il progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di dette categorie.

Ebbene, il Conapo vuole sottolineare la specificità e peculiarità del lavoro dei vigili del fuoco, che ha una organizzazione particolare, connotata da una rigida organizzazione interna ove il 99 % del personale, sino al giorno del pensionamento, è adibito a mansioni altamente operative.

Peraltro il Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta essere l'amministrazione con il più alto numero di infortuni sul lavoro, proprio a causa del notevole livello di operatività richiesto ai suoi appartenenti.

L'esatta dimensione del rischio in servizio e del grado di efficienza richiesto è forse diversamente percepibile dall'esterno, tanto è vero che spesso diciamo che i politici "*dovrebbero venire per una settimana a fare i vigili del fuoco per rendersene conto*" !

E' palese a tutti che l'efficienza psicofisica dei vigili del fuoco fisiologicamente diminuisce con l'avanzare dell'età anagrafica, tanto che, se vogliamo dirla tutta, già un'età superiore ai 50 anni è in media incompatibile con la notevole prestanza operativa che si richiede al personale.

Di contro, le passate politiche di contenimento della spesa pubblica, che hanno rallentato le assunzioni ed il turnover del personale, prorogando contestualmente la validità delle graduatorie al fine di garantire comunque i diritti degli idonei, uniti ad una gestione del personale precario priva di progettualità, hanno però, di contro, comportato l'assunzione di personale di età più avanzata, tanto che, già ad oggi l'età media dei vigili del fuoco è di circa 45 anni, un grosso problema per l'efficienza operativa, se si pensa che circa venti anni fa, l'età media era sotto i 30 anni.

Ebbene, non va sottaciuto che uno degli effetti di un innalzamento dell'età pensionabile dei vigili del fuoco è anche il conseguente innalzamento della già elevata età media dei vigili del fuoco in servizio, con la ovvia conseguenza della riduzione dell'efficienza dell'apparato di soccorso pubblico e di conseguenza della riduzione della sicurezza dei cittadini.

Peraltro, la diversità e la specificità dei vigili del fuoco, come anche delle forze armate e di polizia, rispetto ai restanti dipendenti pubblici, è stata riconosciuta dall' art. 19 della legge 183/2010, rubricata "*Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*" ove al comma 1 dispone che "*Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.*"

Va poi ricordato che in data 28 maggio 2012 sono state approvate una serie di mozioni bipartisan per il riconoscimento della specificità lavorativa nell'ambito dei comparti difesa-sicurezza e vigili del fuoco, tra cui, peraltro, **figura anche la firma dell'attuale presidente del Consiglio Enrico Letta.**

Ci si riferisce alle mozioni abbinate, [1/01007](#), [1/00983](#), [1/01018](#), [1/01052](#), [1/01053](#), [1/01055](#) e [1/01057](#).

Ebbene preg.mi Senatori e Deputati, questa specificità non va riconosciuta solo a parole, non va riconosciuta solo con le mozioni, con le commemorazioni o con i comunicati stampa di facciata nel momento in cui un uomo dello stato in uniforme muore in servizio, non va usata per il solo consenso politico quando vigili del fuoco e le forze di polizia compiono operazioni brillanti grazie ai necessari requisiti di efficienza operativa, salvo poi adottare nei fatti azioni politiche contrarie a questi risultati.

Questa specificità va riconosciuta nei fatti, guardando anche a cosa avviene negli altri stati dell'Europa, ove nessun politico si è mai sognato di tutelare la sicurezza dei cittadini mediante vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri e forze armate in età geriatrica !

Voglio portarvi un esempio che cito sempre per far capire quale costo sociale può avere un provvedimento di innalzamento dell'età media dei vigili del fuoco:

L'incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 che provocato la fuoriuscita di gas GPL con il tragico epilogo che conosciamo. Ebbene se quei vigili del fuoco intervenuti nell'immediato non avessero avuto l'efficienza operativa per riuscire nella pericolosa missione di avvicinarsi alla cisterna coinvolta dalle fiamme riuscendo ad evitare (a rischio della vita) che esplodessero le altre 13 cisterne del treno, ebbene oggi l'intera Viareggio non esisterebbe più, un costo immane in termini di vite umane ed un costo immane in termini di ricostruzione.

Posso affermare, senza paura di smentita, che quella cinquantina di vigili del fuoco non solo ha salvato Viareggio e la sua popolazione, ma ha contribuito a salvare l'Italia da un prevedibile impegno di spesa che ci avrebbe messo in grave difficoltà !

Ma si potrebbero citare decine e decine di casi importanti, a partire dal terremoto dell'Aquila, dove in poche ore i vigili del fuoco, a rischio della vita, hanno salvato vite umane ed estratto dalle macerie centinaia di feriti e riconsegnato ai familiari i 308 deceduti per la giusta sepoltura.

Oltre a quanto sopra, dobbiamo poi rendere noto alle SS.LL. che i vigili del fuoco non beneficiano degli aumenti di servizio ai fini pensionistici, che consentono alle altre categorie in uniforme, di far valere un massimo di 5 anni utili all'accesso al pensionamento, pertanto il provvedimento all'esame, risulta ancor più penalizzante per i vigili del fuoco (alleghiamo normativa di riferimento).

Non beneficiano della maggiorazione dei 6 scatti di anzianità all'atto del pensionamento che consente di calcolare la pensione maggiorando la base di calcolo di un +15%.

A tutt'oggi, a distanza di 16 anni circa, ancora non è stato dato avvio alla previdenza complementare con grave danno al personale dei vigili del fuoco, come anche delle forze armate e di polizia, rispetto al resto del pubblico impiego e pertanto si chiede l'avvio degli accordi negoziali che attivino tale istituto.

Tutto questo contesto, apro una parentesi, in un quadro generale che vede i vigili del fuoco penalizzati rispetto alle altre categorie non solo dal punto di vista pensionistico, ma anche dal punto di vista retributivo e di importo del trattamento pensionistico.

In conclusione si chiede alle SS.LL. di voler formulare **parere assolutamente contrario** per ciò che riguarda l'innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione del personale dei vigili del fuoco, come anche delle forze armate e di polizia, evidenziando inoltre la ulteriore penalizzazione cui soffrono i vigili del fuoco che non beneficiano degli aumenti del servizio prestato e la conseguente necessità di armonizzare per i vigili del fuoco questo istituto al restante personale dei corpi dello stato.

Grazie.



Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi

ALLEGATI: NORMATIVE CITATE

**RICONOSCIMENTI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE  
ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO**

**SUPERVALUTAZIONE**

**AUMENTO DI UN QUINTO DEL SERVIZIO AI FINI PENSIONISTICI**

**PERSONALE MILITARE**

**Legge 05/05/1976 n. 187**

**Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.**

**Art. 17 comma 2**

**Effetti pensionistici.**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, è **computato con l'aumento di un quinto.**

**PERSONALE FORZE DI POLIZIA**

**Legge 27/05/1977 n. 284**

**Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia  
ed al personale civile degli istituti penitenziari.**

**Art. 3 comma 3**

Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è **computato con l'aumento di un quinto.**

**RICONOSCIMENTI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE**  
**ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO**  
**MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE**  
**SEI SCATTI DI ANZIANITA'**  
**OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE**

**PERSONALE FORZE DI POLIZIA**

**Decreto Legge 21/09/1987 n. 387**

**Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.**

**Art. 6-bis.**

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed **al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate**, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del **calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita**, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, **sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio** ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto (1).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 **si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile**; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

**RICONOSCIMENTI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE  
ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO**

**MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE  
SEI SCATTI DI ANZIANITA'**

**OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE**

**PERSONALE MILITARE**

**Decreto Legge 16/09/1987 n. 379**

**Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.**

**Art. 1**

15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 .